



Proposta di stipula di un accordo quadro di collaborazione con la Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) – Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 maggio 2026 ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. **22/2026**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO lo Statuto dell'Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con delibera del CdA n. 16 del 30/4/2021;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IISG, approvato con decreto del Presidente del 15 marzo 2006;

VISTO il Regolamento del personale approvato con delibera del CdA 23/2022 del 30/5/2022;

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato con delibera del CdA 29/2021 del 24/9/2021;

VISTO il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2026, approvato con delibera del CdA n. 35/2025 del 28 novembre 2025;

VISTO il Piano Triennale delle Attività 2026-2028 approvato con Delibera del CdA n. 34/2025 del 28/11/2025;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 (PIAO) adottato da IISG con delibera del CdA n. 3/2026 del 29.01.2026;

VISTA la proposta del Presidente di stipulare un accordo quadro di collaborazione con la Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA);

RITENUTA la necessità di provvedere;



DELIBERA

1. di approvare l'Accordo quadro di collaborazione con la Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) secondo lo schema in allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
2. Di dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti conseguenti.

IL PRESIDENTE
(Prof. Luca Crescenzi)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
nella funzione di Segretario
Verbalizzatore
(Roberto Tatarelli)

Numero e data di repertorio, protocollo, UOR e classificazione
attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
firmato digitalmente

TRA

l'Università "Libera Università Maria Ss. Assunta", di seguito anche "Università", "Ateneo" o "LUMSA" (P. IVA 01091891000 - C.F. 02635620582 - PEC lumsa@pec.it), con sede in via della Traspontina, 21 - 00193 ROMA, in persona del Rettore Prof. Francesco BONINI, nato a Reggio Emilia l'11 giugno 1957 (munito dei poteri statutari necessari alla firma del presente protocollo d'intesa), domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo

e

l'Istituto Italiano di Studi Germanici, di seguito "IISG" (C.F. 80429910583 - P. IVA 11787331005 - PEC iisg@pec.studigermanici.it), con sede legale in via Calandrelli, 25 - 00153 ROMA, in persona del Presidente e legale rappresentante Prof. Luca CRESCENZI, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto

Premesso che

- a) l'IISG, in base al suo statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca e svolge ricerca scientifica nell'ambito delle conoscenze relative alla lingua, letteratura e cultura dei paesi di lingua tedesca e di lingue nordiche, nelle dinamiche dei vicendevoli apporti alla casa comune europea, promuovendo con metodi interculturali e interdisciplinari il confronto nonché l'interazione fra le diverse tradizioni e prospettive di conoscenza, e in tal modo contribuendo allo sviluppo della ricerca e al progresso del sapere, nonché svolge ricerca scientifica nell'ambito di tutte le discipline comprese nelle *social sciences and humanities*;
- b) l'IISG promuove, realizza, coordina e concorre a iniziative e attività di studio sulla vita culturale, artistica, scientifica e socio-politica dei popoli dell'Europa centro-settentrionale e sui loro reciproci rapporti con la cultura italiana ed europea; inoltre promuove lo sviluppo della conoscenza delle materie di area germanistica ovvero di cultura europea nella scuola, nell'Università, nella Comunità scientifica e nella società mediante attività formative, di divulgazione e di comunicazione;
- c) l'IISG per la realizzazione dei suoi compiti attua un costante scambio di rapporti con istituzioni accademiche, culturali, scientifiche ed economiche italiane e internazionali, stipulando con le stesse accordi e convenzioni e provvedendo ad adottare specifiche disposizioni per agevolare l'accoglienza e lo scambio dei dipendenti degli Enti coinvolti;
- d) la LUMSA è un'istituzione accademica che ha come finalità l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze;
- e) la LUMSA promuove, sviluppa e coordina le attività di studio, di ricerca e consulenza, anche mediante la stipula di contratti, accordi quadro e convenzioni con Istituzioni e soggetti pubblici e privati, secondo quanto disposto dallo Statuto.

Considerato che

- l'IISG e la LUMSA (di seguito le Parti) sono interessati a una reciproca collaborazione di carattere scientifico e organizzativo attraverso la definizione e realizzazione di progetti comuni, al fine di promuovere la cooperazione scientifico-culturale nell'ambito dei settori scientifici di interesse;
- le Parti riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di partecipazione per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione nell'ambito di attività formative, di diffusione delle conoscenze e di supporto alla ricerca;
- le Parti manifestano il comune interesse a programmare, promuovere e intraprendere lo sviluppo delle conoscenze delle attività di ricerca e formazione, e, più in generale, intervenire con contributi rilevanti alla discussione in merito alle principali questioni attualmente al centro del dibattito pubblico europeo anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei;
- le Parti, pertanto, si propongono di individuare azioni comuni nella definizione di rapporti a livello internazionale e nell'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifica, anche con il fine di condividere professionalità ed ottimizzare le risorse umane e strumentali.

TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO

Art.1 - Finalità e Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo Quadro ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra le Parti al fine di favorire l'impiego efficace ed efficiente delle risorse per il raggiungimento dei fini comuni, allo scopo di collaborare nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Le Parti, nel rispetto dei propri atti di programmazione ed indirizzo strategico, si impegnano a:
 - a) promuovere, sviluppare e realizzare a livello nazionale e internazionale progetti comuni di ricerca aventi come oggetto le tematiche esposte in premessa;
 - b) partecipare congiuntamente ad iniziative e bandi comunitari ed extracomunitari volti a implementare ulteriormente le attività di ricerca portate avanti dalle Parti;
 - c) sviluppare sinergie e collaborare attivamente, nei modi e termini di seguito specificati, al fine di promuovere e sviluppare al meglio attività di alta formazione, quali ad esempio Master e Corsi di perfezionamento;
 - d) cooperare nello scambio scientifico-accademico in una prospettiva pluralista ed europea che a titolo di esempio si potrà realizzare in riunioni, conferenze, tavole rotonde, pubblicazioni su carta o in piattaforme, ecc.;
 - e) promuovere servizi per l'innovazione e il trasferimento tecnologico anche mediante scambio di risorse umane, strutturali e tecnologiche;
 - f) valorizzare e divulgare conoscenze tecnico-scientifiche.
3. Tali forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di apposite Convenzioni operative, secondo le modalità di cui all'articolo 2 del presente Accordo, che saranno acquisite dalle Parti secondo gli ordinamenti interni di ciascuna.
4. Per ciò che concerne i costi delle iniziative congiunte promosse da IISG e la LUMSA, non sussistono obblighi di alcun genere da ambo le Parti. Queste ultime si accorderanno di volta in volta sugli aspetti finanziari delle singole iniziative rispetto alle disponibilità dei propri bilanci.

Art.2 - Convenzioni Operative

1. Per l'attuazione di ciascuno dei programmi, delle azioni o progetti specifici di cui al precedente articolo 1 potranno essere stipulate tra le Parti apposite convenzioni operative, da sottoscrivere a cura dei rispettivi Rappresentanti legali secondo i rispettivi ordinamenti interni.
2. Tali accordi dovranno contenere:
 - a) la descrizione dell'azione, programma o progetto;
 - b) la durata dell'azione, programma o progetto;
 - c) le eventuali risorse finanziarie previste per coprire i costi relativi all'azione, programma o progetto e la loro distribuzione e ripartizione;
 - d) il regime di tutela dei risultati scientifici, la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito delle attività e ai fini delle attività di ricerca concordate.

Art.3 - Importo e impiego di risorse finanziarie

1. Il presente Accordo non comporta oneri finanziari per le Parti.
2. Eventuali costi operativi di realizzazione delle attività congiunte, verranno disciplinati, fermo restando l'applicazione dell'art.1 ultimo comma del presente Accordo e nel rispetto dei rispettivi vincoli di bilancio, secondo le modalità indicate dalle Convenzioni operative di cui al precedente art.2.

Art.4 - Responsabili dell'Accordo

1. Ciascuna delle Parti indica il responsabile dell'Accordo Quadro al quale compete:
 - di agire per il soggetto che l'ha designato per le attività esecutive dell'Accordo di collaborazione e di reportistica al proprio interno;
 - di monitorare costantemente l'avanzamento delle attività convenute.
2. Il responsabile per l'IISG è il Presidente Prof. Luca CRESCENZI.
3. Il responsabile per la LUMSA è la prof.ssa Tiziana DI MAIO.

Art.5 - Collaborazione con altri soggetti

1. Il presente accordo non limita la facoltà delle Parti di concludere accordi simili con altri enti, salvo che gli stessi non prevedano la compartecipazione ai medesimi programmi o attività. In tale ultimo caso, l'ente che si intende associare dovrà ottenere il previo gradimento formale dell'altra Parte.

Art.6 - Durata e recesso

1. Il presente accordo di collaborazione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata di cinque anni.
2. Ciascuna Parte può recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione all'altra Parte mediante comunicazione a mezzo di PEC, con un preavviso di almeno tre mesi.
3. Resta fermo l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione dell'accordo di collaborazione medesima.
4. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Accordo dovranno essere concordate tra le Parti e redatte in forma scritta nonché controfirmate dai rappresentanti di ciascuna Parte. Non sono previsti accordi accessori.

Art.7 - Accesso alle strutture, utilizzo di attrezzature, gestione sicurezza

1. Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo Quadro, le Parti si impegnano, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, a consentire alle persone impegnate nell'attività di collaborazione e previa autorizzazione scritta del responsabile dell'Ente ospitante, l'accesso alle rispettive strutture (in particolare alla sede e alle biblioteche e agli archivi, anche informatizzati) e l'uso delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e di ricerca. Detta autorizzazione non implicherà la concessione dell'uso esclusivo di spazi o strutture.
2. Fondando la loro relazione su un principio di reciproca cooperazione e previo accordo tra le Parti, l'IISG e la LUMSA offrono la propria disponibilità ad attuare percorsi di condivisione e scambio sia a livello di personale scientifico, che a livello di comitati scientifici e di selezione di progetti di ricerca comuni.
3. Le Parti provvederanno alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo di collaborazione, frequenterà le sedi di svolgimento delle attività comuni.
4. Ai fini degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., durante lo svolgimento del presente Accordo, il personale inviato presso le strutture ospitanti è equiparato al lavoratore. Sarà cura rispettivamente di IISG e della LUMSA acquisire l'elenco del suddetto personale, sentiti i Responsabili di cui all'art. 4. In applicazione all'art.10 del DM 363/1998, le Parti concordano che restano in capo a ciascun datore di lavoro di provenienza del personale gli obblighi e adempimenti stabiliti dal D. Lgs. n.81/2008 per il proprio personale, comunque designato;
5. Il personale comunque designato di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la sede di esecuzione del presente Accordo, ad osservare le disposizioni previste dal D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., in particolare dall'art.20 del citato decreto, e le indicazioni fornite dai Responsabili della struttura ospitante. A tal fine, il suddetto personale sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.
6. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente ogni infortunio capitato al personale dell'altra Parte durante lo svolgimento del presente Accordo.

Art.8 - Proprietà intellettuale e pubblicazioni

1. In materia di proprietà dei risultati e di pubblicazioni, ciascuna Parte mantiene la proprietà di tutti i diritti d'autore e di altri diritti di proprietà intellettuale o industriale preesistenti, inclusi tutta la documentazione, i dati, le informazioni tecniche e il know-how impiegati nell'esecuzione dell'Accordo. Tutte queste informazioni devono essere conservate con la massima riservatezza e non devono essere divulgate o copiate a terzi. Le conoscenze e diritti anteriori (con ciò intendendosi tutte le conoscenze e/o dati relativi ai processi e mezzi tecnici, di qualunque natura e/o supporto essi siano, di cui ciascuna Parte è proprietaria e/o di cui essa, nell'ambito dell'oggetto del presente Accordo stabilito al precedente art.1, ha la piena disponibilità al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo e che essa utilizzerà per l'esecuzione di studi, delle realizzazioni e delle prove di sua competenza che sono oggetto del presente Accordo, nonché i relativi diritti o titoli di proprietà industriali e/o diritti d'autore in grado di proteggere completamente o parzialmente dette conoscenze anteriori), resteranno in piena ed intera proprietà della Parte alla quale appartengono e non potranno essere utilizzati dall'altra Parte che nell'ambito delle attività qui definite.
2. Le Parti concordano che ogni diritto nuovo e conoscenza nuova (definendo con ciò tutti i diritti o titoli di proprietà industriali e/o intellettuali che risulteranno dall'esecuzione del presente Accordo,

sia in forma di risultati finali sia in forma di risultati intermedi ottenuti in corso di progetto), nell'ambito dell'attività di cui al precedente articolo 1, saranno proprietà congiunta delle Parti, che ne potranno fare libero uso per soli scopi interni di ricerca, mentre per l'utilizzo commerciale le Parti si accordano come segue:

- a) I diritti patrimoniali sulle cognizioni, i software, le metodiche, le procedure, i database e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dalla collaborazione tra le Parti saranno di proprietà comune e ogni relativa domanda volta al riconoscimento di diritti di privativa dovrà essere depositata congiuntamente.
- b) L'IISG e la LUMSA potranno, inoltre, fare oggetto di pubblicazione scientifica e/o di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, i lavori di ricerca svolti nell'ambito del presente Accordo, facendo esplicito riferimento all'Accordo stesso e in ogni caso nel rispetto dell'assenso alla pubblicazione concordato nella Convenzione Quadro. A tal fine le Parti s'impegnano reciprocamente ad assicurare il dovuto riconoscimento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di ricerca oggetto delle eventuali pubblicazioni, secondo le comuni prassi vigenti nella comunità scientifica. L'ordine degli autori verrà concordato in buona fede tra le Parti secondo le normali prassi vigenti.
- c) Resta fermo, comunque, il diritto morale dell'autore a essere riconosciuto tale.

Art.9 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare, all'infuori delle attività previste dal medesimo Accordo, per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun logo, nome, marchio o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni), salvo che con il preventivo consenso scritto della Parte titolare.

Art.10 – Riservatezza

1. Ciascuna delle Parti si impegna ad osservare la massima riservatezza, a non divulgare, né utilizzare per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento delle attività previste, le informazioni di carattere tecnico, scientifico, industriale e commerciale che le siano state prodotte dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.
2. L'impegno alla riservatezza sarà vincolante per le Parti, sia durante l'esecuzione dell'Accordo che al termine dello stesso per ulteriori 5 (cinque) anni o fino a che le informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.
3. Le Parti si impegnano a conservare i documenti e i giustificativi riguardanti i lavori al fine di garantirne la rintracciabilità per un periodo di tempo concordato e comunque non inferiore i 10 (dieci) anni successivi alla scadenza dell'Accordo.

Art.11 - Trattamento dei dati

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, GDPR 679/2016.

2. Dichiarano inoltre di essere titolari autonomi ex art.24 del Reg. (UE) 2016/679 per i trattamenti dei dati personali effettuati in esecuzione del presente Accordo.
3. I riferimenti dei Titolari del trattamento sono:

- Per IISG:

Titolare del trattamento: l'Istituto, con sede in Roma, via Calandrelli, 25 - ROMA in persona del Presidente, Prof. Luca CRESCENZI, mail crescenzi@studigermanici.it - PEC iisg@pec.studigermanici.it. Il Data Protection Officer (DPO) è contattabile all'indirizzo mail: dpo@studigermanici.it. Il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione dei contenuti previsti all'interno della presente convenzione.

- Per LUMSA:

Titolare del trattamento: l'Università "Libera Università Maria Ss. Assunta" di Roma, con sede legale in via della Traspontina, 21 - 00193 ROMA, nella persona del suo Legale rappresentante, il Rettore Prof. Francesco BONINI, mail rettorato@lumsa.it - PEC rettorato.lumsa@pec.it. Il Data Protection Officer (DPO) è contattabile all'indirizzo mail: dpo.lumsa@dpoprofessionalservice.it. Il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione dei contenuti previsti all'interno della presente convenzione.

Le Parti sin d'ora dichiarano di garantire il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo.

Le Parti fanno riferimento all'informativa di cui agli artt.13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 nei propri siti istituzionali agli indirizzi di seguito riportati:

- LUMSA: <https://lumsa.it/it/privacy-policy-app-lumsa>
- IISG: <https://www.studigermanici.it/istituto/organizzazione/contatti>

Art.12 - Codice Etico e di Condotta

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo Quadro, dei rispettivi Codici etici e di condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione dello stesso.

Art.13 - Registrazione e spese

1. Il presente atto è redatto in unico esemplare, firmato digitalmente ex D. L.vo n.82/2005 ed è soggetto all'imposta di bollo ex art.2, Tariffa Parte I del D.P.R. 642/1972, ed assolta in modo virtuale dall'Università "Libera Università Maria Ss. Assunta" di Roma ex art.15 del D.P.R. 642/1972 - Aut. prot. n.3843 del 31.1.2008.
2. Ai fini fiscali le Parti dichiarano che il presente Accordo Quadro – concernente esclusivamente la regolamentazione di rapporti di collaborazione scientifica – non ha contenuto patrimoniale e pertanto è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ex artt.5 e 39 del DPR n.131/86; la spesa sarà a carico della parte che ne richiede la registrazione o che, con la propria condotta, l'avrà determinata.

Art.14 – Controversie

1. Le Parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro.

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo Quadro.

Art.15 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto trovano applicazione le disposizioni normative vigenti e il codice civile.
2. Il presente Accordo Quadro può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti.

Art.16 - Comunicazioni ed elezione di domicilio

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente convenzione, ciascuna Parta elegge domicilio presso il proprio indirizzo di posta elettronica attivato con un servizio di posta elettronica certificata avente valore legale ex art.1, comma 1, lettera n-ter D. L.vo n.82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD).

Per LUMSA
Il Rettore

Per IISG
Il Presidente e legale rappresentante

Prof. Francesco BONINI

Prof. Luca CRESCENZI